



Dott. MARCELLO ZAZZARO
NOTAIO

Repertorio n. 39.426

Raccolta n. 15.996

VERBALE DI ASSEMBLEA

"Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena"

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici novembre duemilaventidue, in Bibbiena (Ar), alla Via Mindria n.1, nel Salone della Sede della "Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena", alle ore diciotto e minuti quindici.

Innanzi a me, dottor **Marcello Zazzaro**, Notaio in Bibbiena, con studio alla Via Umbro Casentinese n.46, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Arezzo,

si è costituito

il signor **CONTICINI Gabriele**, nato a Bibbiena (Ar) il 24 maggio 1984 ed ivi residente alla Piazza Stazione n.6, **C.F.CNT GRL 84E24 A851 U** il quale dichiara di intervenire al presente non in proprio ma nella qualità di **Governatore** e, come tale di legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato di natura privata denominata "Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena", con sede in Bibbiena (Ar), alla Via Mindria n.1, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.82 (ottantadue) del 31 marzo 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.17 (diciassette) del 29 aprile 1998, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione provinciale di Arezzo al n.400 (quattrocento) in data 11 gennaio 1999, **C.F. 80000030512**, domiciliato, per la carica, presso la sede associativa, autorizzato al presente in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto, come per legge. Io Notaio sono certo dell'identità personale e dei poteri del costituito, cittadino italiano, il quale, previa rinuncia - con il mio consenso - all'assistenza dei testimoni

d i c h i a r a

che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita, in seconda convocazione, **l'Assemblea degli Associati** della "Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena" e chiede a me notaio di far constare da pubblico verbale lo svolgimento dell'adunanza e le delibere che l'Assemblea andrà ad adottare relativamente al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche allo Statuto per adeguamento a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore;

2) Varie ed eventuali

Aderendo alla richiesta fattami, Io Notaio dò atto di quanto segue.

Costituzione dell'Assemblea

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 26 (ventisei) vigente statuto associativo, lo stesso **Governatore**, signor **Gabriele Conticini** il quale

constatata la presenza

Trasmissione telematica di
Modello Unico Informativo
per gli adempimenti fiscali
Agenzia Entrate Arezzo

Serie 1T N. 12635

Il 16/11/2022

Euro Esente

--- per il Consiglio Direttivo, dei signori:

- **Occhiolini Marino**, nato a Bibbiena (Ar) il 17 febbraio 1952 ed ivi domiciliato e residente alla Via Paolo Borsellino n.6, **C.F.CCH MRN 52B17 A851 K**, Vice Governatore;
- **Curci Maria**, nata a Mottola (Ta) il 24 aprile 1938, domiciliata e residente in Bibbiena (Ar), al Viale Filippo Turati n.44, **C.F.CRC MRA 38D64 F784 T**;
- **Biancucci Sara**, nata a Bibbiena (Ar) il 19 settembre 1988 ed ivi domiciliata e residente alla Via 23 Maggio n.24, **C.F.BNC SRA 88P59 A851 U**;
- **Cavigli Luca**, nato a Bibbiena (Ar) il 10 marzo 1978 ed ivi domiciliato e residente al Nucleo Casamicciola n.15, **C.F.CVG LCU 78C10 A851 D**;
- **Bellucci Daniele**, nato ad Ortignano Raggiolo (Ar) il 18 novembre 1948, domiciliato e residente alla Località San Piero in Frassino n.18, **C.F.BLL DNL 48S18 G139 Y**;
- **Pompili Alfredo**, nato a Bellegra (Rm) il 25 gennaio 1947, domiciliato e residente in Bibbiena (Ar), alla Via Timossi n.1, **C.F. PMP LRD 47A25 A749 K**;
- **D'Egidio Franco**, nato ad Albano Laziale (Rm) il 12 maggio 1946, domiciliato e residente in Bibbiena (Ar), alla Via Nucleo Poggiolo n.6, **C.F.DGD FNC 46E12 A132 H**;
- **Falsetti Fabrizio**, nato a Bibbiena (Ar) il 29 agosto 1970, ivi domiciliato e residente alla Frazione Serravalle, Case Sparse il Mulino n.29, **C.F.FLS FRZ 70M29 A851 A**, oltre che di esso stesso Governatore;

--- per il Collegio dei Sindaci Revisori, dei signori:

- **Senzi Lorenzo**, nato a Bibbiena (Ar) il 4 maggio 1953 ed ivi domiciliato e residente alla Via Oratorio n.29, **C.F.SNZ LNZ 53E04 A851 G**;
- **Andreucci Gino**, nato a Chiusi della Verna (Ar) il 4 settembre 1954, domiciliato e residente in Bibbiena (Ar), al Nucleo Casamicciola n.18, **C.F.NDR GNI 54P04 C663 U**;
- **Menti Giovanni**, nato a Bibbiena (Ar) il 28 agosto 1959, domiciliato e residente in Chiusi della Verna (Ar), alla Frazione Corsalone, Via Dogana n.8, **C.F.MNT GNN 59M28 A851 N**;

--- per il Collegio dei Probiviri, dei signori:

- **Scipioni Adriano**, nato a Bibbiena (Ar) il giorno 11 febbraio 1958 ed ivi domiciliato e residente alla Via 23 Maggio n.10, **C.F.SCP DRN 58B11 A851 J**;
- **Bianchi Maria Rosaria**, nata a Bibbiena (Ar) il 3 giugno 1992 ed ivi domiciliata e residente alla Via Arno n.26, **C.F.BNC MRS 92H43 A851 B**;
- **Bigoni Livio**, nato a Bibbiena (Ar) il 6 aprile 1952 ed ivi domiciliato e residente al Viale Turati n.34, **C.F.BGN LVI 52D06 A851 M**;

-- del Camerlengo, nella persona del signor **Giovannini Roberto**, nato a Bibbiena (Ar) il 24 dicembre 1955, ivi domiciliato e residente alla Via Coccaia n.11, **C.F.GVN RRT 55T24 A851 L**;

nonchè dei seguenti Associati:

- **Cecconi Luigi**, nato a Chiusi della Verna (Ar) il 23 aprile 1960, domiciliato e residente in Bibbiena (Ar), alla Via Palazzetto n.3, C.F.CCC LGU 60D23 C663 P;
- **Cipriani Enrico**, nato a Stia (Ar) il 25 agosto 1963, domiciliato e residente in Bibbiena (Ar), alla Via Timossi n.2, C.F.CPR NRC 63M25 I952 L;
- **Cosanni Katia Elena**, nata a Schaerbeek (Belgio) il 10 settembre 1963, domiciliata e residente in Bibbiena (Ar), alla Via Timossi n.2, C.F.CSN LNE 63P50 Z103 H;
- **Occhiolini Rebecca**, nata a Bibbiena (Ar) il 17 febbraio 1985, ivi domiciliata e residente alla Via Monache n.6, C.F.CCH RCC 85B57 A851 O, in virtù della delega conferita al Vice Governatore, signor Marino Occhiolini (delega agli atti associativi);
- **Vitellozzi Silvano**, nato a Poppi (Ar) il 22 aprile 1941, domiciliato e residente in Bibbiena (Ar), alla Via Ligozzi n.15, C.F.VTL SVN 41D22 G879 V, il quale dichiara di intervenire al presente in proprio nonchè - su espressa delega, conservata agli atti associativi - dei signori:
- **Vitellozzi Stefano**, nato a Bibbiena (Ar) il 6 settembre 1980 ed ivi domiciliato e residente alla Via Ligozzi n.15, C.F.VTL SFN 80P06 A851 I;
- **Pedace Achiropita**, nata a Rossano (Cs) il 18 gennaio 1949, domiciliata e residente a Bibbiena (Ar) alla Via Ligozzi n.15, C.F.PDC CRP 49A58 H579 X;
- **Balestri Luca**, nato a Bibbiena (Ar) il 13 novembre 1976 ed ivi residente alla Via Togliatti n. 9, C.F.BLS LCU 76S13 A851 W (delega conferita al signor Fabrizio Falsetti, conservata agli atti associativi);
- **Conticini Luca**, nato a Bibbiena (Ar) il 27 novembre 1986 ed ivi residente alla Piazza Stazione n. 6, C.F. CNT LCU 86S27 A851 S;
- **Giovannini Sharon**, nata a Bibbiena (Ar) il 21 settembre 1996 ed ivi residente al Nucleo Poggiolo n. 31, C.F. GVN SRN 96P61 A851 Z;
- **Cavigli Dante**, nato a Poppi (Ar) il 10 gennaio 1944, residente in Bibbiena (Ar), al Nucleo Casamicciola n. 15, C.F. CVG DNT 44A10 G879 W;
- **Celli Silvano**, nato ad Ortignano Raggiolo (Ar) il 12 gennaio 1950, ed ivi residente alla Località Carbonaia-Ortignano n. 50, C.F.CLL SVN 50A12 G139 H;
- **Cavigli Mario**, nato a Poppi (Ar) il 16 ottobre 1951, residente in Bibbiena (Ar), alla Via Castellare n. 11, C.F. CVG MRA 51R16 G879 W;

dichiara e precisa:

a) che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 27 (ventisette) e 28 (ventotto) del vigente Statuto associativo, mediante manifesto pubblico nonchè avviso fatto affiggere

presso la sede dell'Associazione in data 31 ottobre 2022, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché dell'Ordine del Giorno;

b) che la prima convocazione dell'Assemblea, fissata per il giorno 13 novembre 2022, alle ore ventitré e minuti trenta, è andata deserta;

c) - che sono intervenuti alla presente adunanza in proprio o per delega n. 29 (ventinove) associati/confratelli;

d) - che tutti gli associati intervenuti sono regolarmente iscritti a norma di legge;

e) - che pertanto, stante la presenza di n.9 (nove) componenti del Consiglio Direttivo nonché, in proprio o per delega, di n. 20 (venti) associati/confratelli, di cui n.3 (tre) componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, n.3 (tre) componenti del Collegio dei Probiviri ed il Camerlengo, la presente Assemblea, ai sensi dell'articolo 29 (ventinove) del vigente statuto, a fronte della presenza di un numero di associati pari ad oltre il doppio dei componenti del "Magistrato" (pari, nel suo attuale organico completo, a 10 (dieci) componenti), risulta validamente costituita.

Tanto premesso e chiarito, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 26 (ventisei) del vigente statuto, il "Governatore", Gabriele Conticini il quale apre, quindi, la **discussione**, ricordando agli associati come, ai sensi del D.Lgs.n.117/2017, così come aggiornato dal D.Lgs.n.18/2020 e, da ultimo, dal D.L. n.73/2022, l'adeguamento dello statuto associativo alle norme del Codice del Terzo Settore - limitatamente agli aspetti obbligatori o derogatori della norma - possa essere realizzato con i quorum di maggioranza previsti per le **assemblee ordinarie** (e, pertanto, in seconda convocazione, ai sensi dell'articolo 29 (ventinove) del vigente statuto, con la presenza di un "numero di associati che sia pari almeno al doppio dei componenti del "Magistrato"" e, per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 30 dello statuto, con il voto favorevole della "metà più uno dei voti espressi dai presenti" (rispetto al voto favorevole di almeno "i due terzi dei presenti all'Assemblea aventi diritto di voto" richiesto, in via generale, per le proposte di modifiche o riforma dello Statuto).

Presa la parola, il Presidente espone all'Assemblea la necessità di procedere ad un sostanziale adeguamento del vigente statuto associativo, a fronte delle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (cd."Codice del Terzo Settore"), così come esplicitate dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.20 (venti) del 27 dicembre 2018.

Il Governatore precisa che tale adeguamento risulta essere indispensabile per mantenere l'iscrizione della Confraternita nel Registro Provinciale delle ODV (**Organizzazioni di**

Volontariato, intese quali Enti che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi, in modo precipuo, dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati) nonché per procedere, quindi, all'iscrizione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.

Il Governatore - preso atto della disponibilità manifestata da tutti gli associati intervenuti alla trattazione delle materie sopra esposte e dell'assenza di qualsiasi opposizione - sottopone, quindi, all'Assemblea la predetta proposta di revisione dello statuto vigente - già esaminata in via preliminare dal Consiglio Direttivo e depositata presso la sede associativa - procedendo alla lettura, articolo per articolo, del nuovo testo statutario ed evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Il Presidente, chiarita l'introduzione di una premessa al nuovo testo dello statuto - volta a dare menzione della nascita del movimento caritativo delle Misericordie - e la rielaborazione, nei primi nuovi tre articoli, degli elementi già contenuti nel testo precedente, relativamente all'origine ed ai principi ispiratori dell'Ente, evidenzia, in particolare le modifiche introdotte agli articoli 1 (uno) e 3 (tre), in piena osservanza del disposto dell'articolo 12 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con la modifica della denominazione dell'Ente mediante l'aggiunta dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" e, pertanto, con la variazione in quella di **"CONFRATERNITÀ DI MISERICORDIA E MORTE DI BIBBIENA ODV - Ente del Terzo Settore"**, ferma restando l'individuazione della sede, posta nel Comune di Bibbiena (Ar), alla Via Mindria n.1 (uno).

Il Governatore precisa, inoltre, come nel nuovo testo dell'articolo 4 (quattro) dello Statuto, si sia provveduto a meglio esplicitare le varie attività di interesse generale perseguite dall'Associazione, nel rispetto del disposto dell'articolo 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Il Governatore sofferma, quindi la propria attenzione sulle modifiche e/o integrazioni introdotte, in particolare, nei seguenti articoli statutari:

- articolo 7 (sette), circa la semplificazione della descrizione dell'attività religiosa dell'ente ed i rapporti con le Autorità ecclesiastiche, precedentemente descritta all'articolo 11 (undici) previgente;
- articolo 12 (dodici), relativamente alla descrizione delle fonti dei mezzi di finanziamento e delle risorse economiche dell'Ente, con l'espresso obbligo per l'Associazione di utilizzo del patrimonio (comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- articolo 13 (tredici), con la più analitica descrizione dell'attività di volontariato, con l'espresso divieto per la Confraternita di distribuire - neanche in modo indiretto - utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo);
- gli articoli 15 (quindici), 16 (sedici) e 17 (diciassette), con la nuova descrizione dei requisiti di appartenenza alla Confraternita ed alla classificazione degli iscritti, le modalità di ammissione degli associati ed il diritto riconosciuto ai "Confratelli" di esaminare i libri sociali presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata od altro mezzo di comunicazione, anche telematico;
- gli articoli 18 (diciotto), 19 (diciannove) e 20 (venti), in materia di descrizione dei doveri e della disciplina dei Confratelli;
- l'articolo 21 (ventuno), con l'inserimento - tra gli Organi della Confraternita - dell'Organo di controllo;
- l'articolo 22 (ventidue), con la precisazione della disciplina delle modalità di convocazione, costituzione e voto dell'Organo Assembleare nonché la definizione delle competenze dell'Organo, tra le quali l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, conformemente alle Linee Guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n.117/2017;
- gli articoli 23 (ventitré), 24 (ventiquattro), 25 (venticinque), 26 (ventisei) e 27 (ventisette), con la ridefinizione delle modalità di nomina e funzionamento - rispettivamente - del Magistrato, del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e del Camarlingo;
- l'articolo 28 (ventotto) in tema di gratuità e di durata (4 anni) per le cariche sociali;
- l'articolo 30 (trenta) relativo alle modalità di nomina e funzionamento del Collegio dei Sindaci Revisori e dell'Organo di controllo, al fine di introdurre un rafforzamento dei controlli interni dell'Ente, a garanzia di una maggiore trasparenza nell'attività svolta e nella gestione;
- l'articolo 32 (trentadue), con l'introduzione e la disciplina della carica vitalizia del "Consigliere Onorario";
- l'articolo 36 (trentasei), in tema di gratuità delle cariche elettive;
- l'articolo 38 (trentotto), in materia di approvazione del cd."Regolamento Generale";
- l'articolo 40 (quaranta), in materia di scioglimento della Confraternita, con la precisazione dell'obbligo di destinazione del patrimonio associativo e di devoluzione dello stesso - in caso estinzione o scioglimento della

Confraternita, su conforme parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n.117/2017 - ad altro Ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e/o finalità od a fini di pubblica utilità;

- l'articolo 41 (quarantuno), relativo alle modalità di attribuzione della personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117;
- l'articolo 42 (quarantadue), quale norma generale di rinvio.

Al termine della lettura, l'Assemblea viene, quindi, chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese, per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea degli Associati della "Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena", udita e valutata la proposta dell'Organo Amministrativo, riunita in seconda convocazione, con la presenza di numero 29 (ventinove) di Associati (superiore, pertanto, al doppio dei componenti del Magistrato, pari a n. 10 (dieci) membri) e, pertanto, idonea a deliberare sull'integrale modifica statutaria, dopo ampia ed approfondita discussione, con il voto favorevole di tutti gli associati intervenuti, nel rispetto del disposto dell'ultimo comma del vigente articolo 30 del vigente Statuto, all'unanimità dei presenti

d e l i b e r a

- di approvare l'esaminata, integrale **revisione dello statuto associativo**, composto da n.42 (quarantadue) articoli, che si allega al presente sotto la lettera "A".
- di **confermare nell'incarico il Governatore, il Magistrato e gli altri Organi sociali attualmente in carica, rinnovando la loro nomina fino all'insediamento delle nuove cariche sociali;**
- di **stabilire che il nuovo Magistrato sarà eletto dall'assemblea che sarà convocata entro il mese di maggio 2023 (duemilaventitré);**
- di **stabilire di provvedere, nella stessa occasione, anche all'elezione degli organi eventualmente non ancora costituiti.**

A questo punto, il Governatore invita l'Assemblea ad un'attenta valutazione circa la possibilità di ottenere il "riconoscimento" pubblico dell'Associazione che, nel corso degli anni, è stata indotta ad elaborare un'organizzazione sempre più complessa ed evoluta, con conseguente necessità di attingere a risorse economiche sempre maggiori. Il tutto, amplificando - conseguentemente - anche le responsabilità personali che vengono assunte solidalmente da tutti i componenti del Consiglio Direttivo per le obbligazioni contratte dall'Ente.

L'acquisizione, invece, della cd."**personalità giuridica**", oltre a determinare la possibilità di ottenere alcune agevolazioni di carattere fiscale, consentirebbe

all'Associazione di fruire di un'"autonomia patrimoniale perfetta", caratterizzata da una separazione del patrimonio dell'Ente rispetto a quello dei soci che agiscono per suo nome e per suo conto.

D'altra parte, gli scopi associativi perseguiti, l'avvenuto adeguamento delle disposizioni statutarie e l'entità dell'attuale patrimonio associativo (che appare idoneo a garantire la futura gestione delle attività perseguite, rappresentando il risultato di una gestione basata su elementi di economicità che hanno garantito il costante raggiungimento dei necessari equilibri economici e finanziari) appaiono certamente adeguati a tale rilevante innovazione.

In particolare, per quanto concerne la dimostrazione dell'esistenza del patrimonio disponibile per la gestione economica dell'Ente, il Presidente produce la relazione di stima redatta dal Dottor Gianni Nottoli, nato ad Arezzo il 29 aprile 1977, iscritto nell'apposti Registro dei Revisori legali in data 24 gennaio 2011 al n.161.178 (centosessantunomilacentosettantotto), aggiornata alla data del 30 settembre 2022, asseverata con giuramento reso innanzi a me notaio in data odierna, repertorio n.39.422 (che, in originale, previa espressa dispensa dalla sua lettura, si allega al presente sotto la lettera "B"), da cui emerge l'esistenza di un patrimonio netto dell'Associazione dell'ammontare di Euro 1.026.939,00 (unmilioneventiseimilanovecentotrentanove virgola zero zero).

In merito, comunque, il Presidente prudenzialmente ricorda ai presenti come, nonostante il valore del patrimonio netto emergente dalla perizia di stima sopra allegata risulti essere di importo nettamente superiore a quello del patrimonio minimo tradizionalmente richiesto per il riconoscimento giuridico delle Associazioni (pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) - tale aspetto non fornisce un'assoluta garanzia circa il buon esito della procedura, in quanto essa risulta essere subordinata all'effettiva iscrizione nel R.U.N.T.S., a seguito della valutazione operata dal notaio rogante, in considerazione delle finalità perseguite dall'Ente e della necessaria garanzia dei terzi.

L'Assemblea degli Associati della "Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena", udita e valutata la proposta del Governatore, all'unanimità dei presenti

d e l i b e r a

-- di approvare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione; prendendo atto del contenuto della perizia stima del patrimonio, come sopra allegata;

-- di conferire al Governatore ogni e più ampio mandato affinché provveda:

- anche ai fini dell'attribuzione della personalità giuridica, ad apportare al presente statuto le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori dell'Associazione e producendo tutta la documentazione richiesta, con facoltà di esercizio di ogni e più ampio potere amministrativo e di rappresentanza;

-- a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, con esenzione dal versamento dell'imposta di registro e di bollo (ai sensi del terzo e quinto comma dell'articolo 82 del Codice del Terzo Settore).

Chiusura dell'assemblea

Assunte le predette decisioni, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciannove e minuti trenta.

Il Presidente mi consegna, quindi, la versione aggiornata dello statuto, allegato al presente sotto la lettera "A", dispensandomi dalla sua nuova, ulteriore lettura.

Le spese del presente e conseguenziali cedono a carico dell'Associazione.

Richiesto,

Io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho letto alla parte costituita che la approva e lo sottoscrive.

In parte redatto con mezzo elettronico ed in piccola parte manoscritto da me notaio, quest'atto consta di diciotto facciate di cinque fogli e viene chiuso alle ore diciannove e minuti trentacinque.

Firmato: Gabriele Conticini, Notaio Marcello Zazzaro. Vi è sigillo.

STATUTO

dell'Associazione di Volontariato - Ente del Terzo settore
"CONFRATERNITA di MISERICORDIA e MORTE di BIBBIENA ODV" -
con acronimo "MISERICORDIA BIBBIENA"

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986, che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane, alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni inimitabili della cultura della carità".

CAPO - I

ORIGINE, NATURA E SCOPI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 1) Denominazione

È costituita in Bibbiena l'Associazione di Volontariato - Ente del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA di MISERICORDIA e MORTE di BIBBIENA ODV" - con acronimo "MISERICORDIA BIBBIENA" - (più avanti definita, semplicemente, "Confraternita"), con sede in Bibbiena (Ar), alla Via Mindria n.1, nell'ambito della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

A seguito dell'iscrizione dell'Associazione di Volontariato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la stessa verrà ad assumere la denominazione di "CONFRATERNITA di MISERICORDIA e MORTE di BIBBIENA ODV", Ente del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n.117/2017.

Le eventuali variazioni della sede dell'Ente all'interno del medesimo Comune non costituiranno modificazioni del presente Statuto.

Articolo 2) Origine e Principi ispiratori

La Confraternita dagli antichi Capitoli risulta costituita il 1° aprile (o giugno) 1584, anche se ricerche storiche in corso sembrerebbero datare la fondazione intorno al 1300; successivamente, è stata modificata più volte nella propria costituzione e nelle norme che la regolano e, quindi, riconosciuta quale ente giuridico con la Concessione della Segreteria del Regio Diritto del 20 aprile 1792.

La Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena venne istituita contemporaneamente all'Ospedale di S.Maria della Misericordia dai Sigg. Bacci Paolo Senese, in quel tempo abitante in Bibbiena, Gualterotti Mercanti, maestro di scuola e Don Lorenzo Sestini, priore di Ortignano. E' sicuramente tra le Misericordie "più antiche" della provincia e di tutta la Toscana.

La Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena è sta-

Allegato "A"
al Regolamento
n. 34626
Rec. 15982
di 15986

ta, fin dagli inizi della sua attività, un esempio stupendo di solidarietà; primo compito dei confratelli e delle consorelle era il soccorso agli ammalati e la sepoltura dei morti in povertà nonché il sussidio dei malati indigenti. Quando si verificavano delle epidemie, i Fratelli della Misericordia accorrevano con le loro barelle per raccogliere i malati e portarli in ospedale o nei lazzaretti; essi cercavano i defunti - spesso lasciati soli, per paura del contagio, dai propri familiari - per rendere loro onoranze funebri e seppellirli.

La Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena è un'Associazione di Confratelli, avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità, volta a contribuire alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II.

L'Ente - organizzato in forma di Associazione di Volontariato, ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 - ha durata illimitata e dispone di struttura e di organizzazione democratiche.

Articolo 3) Elementi giuridici

La Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena è costituita, agli effetti giuridici, come un Ente del Terzo settore, iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore nella Sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena è, secondo l'Ordinamento Canonico, un'associazione di fedeli laici della Chiesa, ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4) Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi, in tal modo, a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della so-

cietà a misura d'uomo.

Nel pieno rispetto, pertanto, delle predette linee operative, la Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena persegue, senza alcuno scopo di lucro, con esclusivo carattere di beneficenza, ai sensi dell'articolo 5 (cinque) del cd."Codice del Terzo Settore", finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) l'elevazione spirituale, mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere, nei luoghi di cura e ricovero nonché a domicilio, anche mediante la realizzazione di idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la donazione di organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) la promozione di iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale nonché l'attività di informazione di interesse sociale con finalità educative;
- g) la promozione di iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nonché al contrasto della povertà educativa;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed ad iniziative di radio/video-diffusione;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- l) l'attività di predisposizione di "alloggi sociali" nonché

lo svolgimento di ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) l'attività di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti;

n) la predisposizione di iniziative di agricoltura sociale;

o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, di beni o servizi a favore di persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) l'organizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché di attività nell'ambito od a favore di filiere del commercio equo e solidale;

r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della "non violenza" e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita, in via secondaria e strumentale, può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta.

La Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena, in via meramente strumentale rispetto al perseguimento dei propri fini istituzionali potrà, inoltre, svolgere operazioni finanziarie, mobiliari od immobiliari, compresa la costituzione di enti e società nonché procedere all'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti; tuttavia, la Confraternita non potrà partecipare né aderire a iniziative e/o manifestazioni, di qualsiasi genere, che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo, avente ispirazione cristiana.

La Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena può, infine, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche mediante l'utilizzo di lasciti, donazioni o contributi alla stessa devoluti da terzi. Tale attività può essere esercitata anche in forma organizzata e

continuativa, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n.117/2017, mediante la sollecitazione al pubblico od attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del predetto D.Lgs. n.117/2017 ed il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

Articolo 5) Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6) Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le sezioni potranno avere un apposito Comitato di coordinamento, regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7) Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche, anche attraverso il proprio Correttore.

La Confraternita svolge l'attività religiosa, officiando nella Chiesa della Propositura di S.Ippolito sia nei giorni festivi che feriali. In particolare, la Confraternita cura:

a) la solenne celebrazione dell'ottavario dei morti, che verrà chiuso con un ufficio funebre in suffragio dei confratelli defunti;

b) la partecipazione dei confratelli prescelti alla Santa Messa del Giovedì Santo ed alla lavanda dei piedi;

c) la partecipazione alla processione del Corpus Domini e della Via Crucis solenne del Venerdì Santo.

Inoltre, secondo le tradizioni e le circostanze, essa è presente e partecipa ad altre solennità religiose.

Articolo 8) Stemma

Lo stemma della Confraternita è comune a quello di tutte le Confraternite di Misericordia: Croco Latina di colore rosso in campo azzurro, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternita Misericordiae").

A tale logo potrà essere aggiunto, secondo necessità, sia

l'acronimo "Misericordia Bibbiena" sia la denominazione estesa "Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena ODV". La Confraternita potrà avvalersi, per il reparto operativo, anche dello stemma a carattere nazionale e comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano, nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'Associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9) Vesto

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10) Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita risulta affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia - accettandone gli statuti - o costituendone la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica - per tutti gli iscritti della Confraternita - la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11) Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo, la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12) Entrata e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote, elargizioni e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato e delle istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività od a progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Per le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati;

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dalla Confraternita e dai suoi iscritti sono gratuite.

La Confraternita potrà accettare dai beneficiari dei servizi di pronto Soccorso mediante autoambulanza un'oblazione, a copertura delle spese vive del servizio, esclusa qualunque forma di compenso per il sodalizio o per l'opera prestata dai Confratelli.

Qualora il servizio sia prestato fuori del territorio Provinciale di Arezzo, è dovuto un rimborso spese per la copertura delle spese vive, esclusa qualunque forma di compenso per il sodalizio o per l'opera prestata dai Confratelli.

Articolo 13) Il volontariato

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli, in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio te ne renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività presta-

ta, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire - neanche in modo indiretto - utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14) Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo denominato "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto. Per tutti gli altri settori di attività caritative, la Confraternita può costituire gruppi funzionali, coordinandoli con apposito regolamento e delegando, quale responsabile, un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15) Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Con sorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in due categorie:

- a) Confratelli Attivi;
- b) Confratelli Sostenitori.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore.

Il Magistrato, nella prima riunione utile - o, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda - comunica la decisione di ammissione all'aspirante o, con mo-

tivazione espressa, l'eventuale diniego all'ingresso nella Confraternita.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'aspirante può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiuari, in occasione della successiva convocazione, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n.117/2017.

Nel caso di richiedente minorenne, la domanda dovrà essere corredata dalla firma dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

Il Confratello già iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà, in nessun caso, godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente dovrà, altresì, rilasciare una ricevuta nella quale dichiarare di aver preso visione della documentazione richiesta, assumendo l'espresso impegno a non divulgarla.

Articolo 16) Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli Attivi.

L'aspirantato ha la durata di un anno, al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Attivi.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e con la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli Attivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che

costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Essi costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano con diritto di voto alle Assemblee, con piena facoltà di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali.

L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Confratelli Sostenitori non compiono il periodo di aspirantato.

Essi sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita, senza obbligo di servizio, impegnandosi alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

I Confratelli Sostenitori partecipano all'Assemblea, godono del diritto di voto attivo dopo un anno dalla loro adesione ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria, sempre in presenza della maggiore età.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questi contribuisce al sostentamento della Confraternita, pur non partecipando agli organi sociali della stessa.

La Confraternita può prevedere, inoltre, la figura del Volontario non socio. Questi contribuisce al servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita, pur non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17) Requisiti di iscrizione

L'iscrizione alla Fraternita - esclusa qualsiasi discriminazione di sesso, razza o fede religiosa - presuppone la condivisione di sani principi morali e di ispirazione cristiana nonché il mantenimento di una condotta integra, anche sotto il profilo della normativa penale.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e/o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

Le quote ed i contributi associativi sono intransmissibili.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18) Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere una condotta morale e civile irrepreensibile, sia all'interno della Confraternita che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19) Provvedimenti disciplinari

I Confratelli - previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare, entro 15 (quindici) giorni, al Consiglio Direttivo le loro deduzioni - sono passibili dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Proviviri che decide - sentito l'interessato e dal Governatore - con parere definitivo.

L'irrogazione dei provvedimenti di cui alle lettere c) e d) è di competenza dell'Assemblea, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 20 (venti).

Articolo 20) Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

La qualità di socio si perde per decadenza:

- a) ove nell'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali previsti per l'appartenenza alla Confraternita, di cui al successivo articolo 17 (diciassette);
- b) qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto oppure rimanga moroso, per oltre 4 (quattro) anni, nel pagamento delle quota sociale, pur essendo in grado di assolvervi, salvo deroga del magistrato;

- qualora l'iscritto sia riconosciuto colpevole, anche in primo grado, per un reato di rilevanza penale.

La qualità di socio si perde, infine, per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di associato implica, contemporaneamente, la perdita di ogni diritto - sia spirituale che materiale - nei confronti della Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea, previa consultazione del Collegio Provirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione e dei relativi motivi il Magistrato darà comunicazione, mediante raccomandata, all'iscritto, con invito a presentare, entro 15 (quindi-

ci) giorni, le proprie deduzioni, che saranno rese note alla
Assemblea insieme alle deduzioni del Magistrato.

L'Assemblea delibera, quindi, a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revoca-
to qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno de-
terminato previa espressa, nuova domanda da presentarsi, da
parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di
cui agli articoli 15 (quindici) e 16 (sedici).

Su tale istanza il Magistrato delibera, sentito il parere del
Collegio Probivirale, circa l'eventuale nuova accettazione,
valutando se riconferire al richiedente i diritti personali
di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere, in alcun caso,
ripresentata prima del decorso del termine di un anno dalla
data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21) Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

Articolo 22) L'Assemblea

comma I Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli maggio-
renni, Attivi e Sostenitori, iscritti al Sodalizio.

Essa è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice
Governatore o, in mancanza di questi, dal componente del Ma-
gistrato più anziano per età anagrafica.

comma II Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, ogni anno entro il
mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme
previste dalla normativa vigente e - ogni quattro anni - per
l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima dif-
fusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti
telematici nonché attraverso l'affissione di un avviso di
convocazione nei luoghi pubblici almeno 10 (dieci) giorni
prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'a-
dunanza in prima ed in seconda convocazione nonché gli argo-
menti da trattare.

La seconda convocazione non potrà essere disposta per lo
stesso giorno della prima.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Go-
vernatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito re-
gistro.

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni.

comma III Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, in qualunque periodo dell'anno, nei seguenti casi:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo, per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) in tutti i casi in cui il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro il mese successivo, con le modalità di cui dell'art. 22 comma II.

comma IV Quorum costitutivo

L'Assemblea - riunita sia in sede ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno pari al doppio del numero dei componenti del Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro Confratello avente diritto al voto.

Ogni confratello presente in assemblea non può essere portatore di più di una delega.

comma V Quorum deliberativo

L'Assemblea - riunita sia in sede ordinaria che straordinaria - delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti del Magistrato non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti - rispettivamente - il resoconto morale e il bilancio.

I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'articolo 37 (trentasette).

comma VI Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposti secondo le norme vigenti, corredati dalla relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e dalla relazione dei Sindaci Revisori (o, laddove esistente, dell'Organo di Controllo) nonché - quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale conformemente alle Linee Guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n.117/2017;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato, del Collegio Probivirale e del Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) nominare, nella riunione che precede ogni quadriennio, la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 23) Il Magistrato

comma 1 Attribuzioni

Il Magistrato è l'Organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea, dalla quale viene eletto.

In particolare, lo stesso:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita, compresi l'acquisto, la vendita e/o la permuta di beni immobili e mobili, anche registrati, la richiesta di finanziamenti con facoltà di accensione di iscrizioni ipotecarie di garanzia nonché di svolgere attività diverse di carattere gestionale, anche se richiamate espressamente dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano, in alcun modo, cedibili e/o alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico appartenenti all'Ente né carte e/o documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

- c) provvede, al suo interno, alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e del Camarlingo nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti negli organi sociali, tenuto conto delle particolarità specificate al successivo articolo 26 (ventisei);
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, adottando i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispone la bozza dei bilanci di esercizio preventivi e consuntivi, formati dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ovvero - nei casi previsti dalla vigente normativa - dal rendiconto di cassa) da sottoporre, quindi, all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività "diverse" eventualmente svolte;
- h) delibera sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati, richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- i) assume in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- j) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli attivi e sostenitori ed esprime, entro un anno, motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita, a seconda della categoria di appartenenza;

q) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

comma II Composizione

Il Magistrato è composto da un numero di membri compreso tra 7 (sette) ed 11 (undici), fissato dalla Assemblea nella riunione assembleare che procede l'elezione.

Ai sensi dell'articolo 31 (trentuno) dello statuto, alle riunioni del Magistrato partecipa anche il "Correttore".

Per essere eletti nel Magistrato occorre possedere, alla data stabilita per le elezioni, la qualifica di socio attivo o sostenitore e mantenere una condotta morale e civile irreprensibile, in piena condivisione del principio del volontariato posto alla base dello spirito della Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato i Confratelli legati tra loro da rapporti di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado; allo stesso modo, non sono eleggibili nel Magistrato i Confratelli già eletti alle cariche di Probiviro e/o Sindaco revisore o nominati come componenti dell'Organo di controllo e/o di soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Non sono, inoltre, eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita e/o i Confratelli che rivestano cariche politiche, a qualunque livello. Qualora, durante il corso del mandato, si verificassero tali ipotesi di incompatibilità, il Confratello decadrà dall'incarico.

comma III Adunanze

Il Magistrato si riunisce, di norma, una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario o qualora ne sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Presidenza

della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e/o dal Presidente del Collegio dei Probiviri o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Ravisori con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza - che dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno - viene comunicato per iscritto dal Governatore ai Consiglieri in forma scritta, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, anche mediante posta elettronica.

Per il suo carattere di Organo di governo, il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente, in caso di necessità ed urgenza.

Il Magistrato delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione - da indire almeno un'ora dopo la prima - con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 24) Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Esso è il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha i poteri di firma e la rappresentanza legale, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Governatore rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee. In particolare, il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea, assumendone, in entrambi i casi, la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario ed al Camarlingo, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) assume ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi gli atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva la ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

h) compie operazioni di ordinaria amministrazione, dietro delibera del Magistrato;

i) compie, congiuntamente al Camarlingo, tutte le altre operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, a seguito di espressa delibera del Magistrato;

l) provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonché dei documenti storicamente interessanti della Confraternita. Di tale inventario sarà inviata copia autenticata dal Presidente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e alla Sovrintendenza delle Belle Arti. Di tali cose il Governatore cura la personale vigilanza e custodia.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 25. Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Esso coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, il Vicegovernatore opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato o il Governatore riterranno opportuno affidargli.

La firma del Vice-Governatore sulla corrispondenza, atti e documenti di qualsiasi tipo, implica la sussistenza delle condizioni di supplenza del Governatore.

Articolo 26) Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Esso redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea, è consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita e cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art.24.

Il Segretario collabora, inoltre, con il Camarlingo per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso, il segretario partecipa ai lavori del Magistrato, senza diritto di voto.

Articolo 27) Il Camarlingo

Il Camarlingo, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita, firmando i relativi documenti.

Esso provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario, nelle forme previste dalla normativa vigente, da sottoporre al Ma-

gistrato.

Articolo 28) Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito ed hanno la durata di quattro anni. I Confratelli chiamati a comporre gli organi sociali sono, comunque, sempre rieleggibili.

Ove, durante un mandato, si verifichi la mancanza di un componente dell'Organo, esso verrà sostituito dal primo dei non eletti nelle precedenti votazioni.

I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata dei membri sostituiti e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a loro affidati.

I componenti degli organi della Confraternita che, per tre riunioni consecutive, risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e, quindi, sostituiti.

Articolo 29) Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo 23 comma 2.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza e, almeno una volta all'anno, per la verifica dell'andamento della Confraternita. In particolare, il Collegio:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei loro confronti, nonché sui ricorsi presentati dagli Aspiranti Confratelli contro i provvedimenti del Magistrato che rigettino la richiesta di ammissione;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita, prendendo visione dei relativi verbali;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art.39 (trentanove).

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di almeno due componenti, delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può essere invitato alle riunioni del Magistrato per quanto concerne gli argomenti di suo interesse, senza diritto di voto.

Articolo 30) Il Collegio dei sindaci revisori è l'Organo di controllo

La Confraternita elegge in forma volontaria - o, in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del D.Lgs. n.117 del 3 agosto 2017, in forma obbligatoria - un Collegio dei Sindaci Revisori, composto da cinque membri - di cui tre effettivi e due supplenti - eletti dall'Assemblea fra i Confratelli.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 23, commi 2.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da una figura professionale, iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti, nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere, contemporaneamente, eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti - rispettivamente - il resoconto morale e finanziario, non hanno diritto di voto.

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, almeno due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del D. Lgs n.117/2017 o per libera determinazione, la Confraternita nomina, mediante delibera assembleare, un Organo di controllo, pluripersonale o monocratico, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs.n.117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo

2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Confraternita ed attesta che il bilancio sociale - nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna - sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n.117/2017.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n.117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al Registro dei revisori questi possono, altresì, svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia, a tal fine, nominato un soggetto incaricato.

Articolo 31) Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico (o "Correttore") è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Esso rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto e collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Il Correttore tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto solo in materie spirituali, religiose o di culto nonché per l'ammissione di nuovi confratelli.

Articolo 32) Cariche onorarie

Comma 1 - Governatore Onorario

Il Governatore Onorario è nominato dal Magistrato, con una carica a vita. Esso collabora per l'osservanza dei principi ispiratori della Confraternita e la preparazione spirituale e

morale dei Confratelli.

Il Governatore Onorario è confratello onorario e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, senza diritto di voto.

Comma 2 - Alfieri

L'Alfiere è nominato dal Magistrato nella prima seduta di ogni anno ed è scelto tra i Confratelli Attivi. L'Alfiere è colui che, nell'anno precedente, si è distinto per valore, partecipazione e per qualsiasi altra motivazione che il Magistrato ritenga idonea. Esso è il portabandiera della Confraternita in tutte le manifestazioni pubbliche, sia civili che religiose.

Articolo 33) La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero compreso tra tre e cinque membri, scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 (quattordici) a 22 (ventidue) Confratelli, in proporzione al numero degli eleggibili;
- c) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Prohiviri di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore, il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea, tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 10 gg prima della data fissata;

- e) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- f) accertare la regolarità delle deleghe;
- g) curare le operazioni di voto e redigere il verbale delle operazioni stesse.

Articolo 34) Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo

di tre voti per il Collegio dei Proviviri, per tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti e per un numero di preferenze pari ai 3/4 (tre quarti) degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 35) Composizione della Commissione Elettorale

I componenti della Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono, in alcun modo, far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 36) Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perchè assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, pertanto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e, nello stesso tempo, dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 23 (ventitré) comma secondo si estendono anche alle figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 37) Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art.23 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Pro-
biviri in riunione congiunta e, quindi, trasmessa alla Confe-
derazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il pro-
prio parere.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere
scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assem-
blea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del
giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di
riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai
proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui
all'art. 22 comma II e con le indicazioni di cui al comma pre-
cedente e, inoltre, verrà pubblicato in maniera visibile
presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.
L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione na-
zionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di
modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la
metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso del-
la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma - se non ad unanimità
di voti - gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irri-
nunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle
essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 38) Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente
statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sen-
tito il parere della Confederazione Nazionale delle Miseri-
cordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Re-
golamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno es-
sere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del
Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello
stesso Magistrato.

Articolo 39) Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali
che non rendano possibile il normale funzionamento della Con-
fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia
stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e
non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri
sostitutivi previsti di cui all'art. 29, il Governatore della
Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Mi-
sericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordi-
naria per la richiesta di interventi ai fini della normaliz-
zazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.
La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del
Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ac-
certate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente
il tentativo di ripresa della normale attività associativa,

nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario, che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Il Delegato non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Articolo 40) Scioglimento della Confraternita

comma I

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare salvo che si verifichino circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli Attivi tale da svolgere, anche in parte, le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore e dal Delegato di cui all'art.39.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art.21, 3 comma del Codice Civile (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, la stessa nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

In caso di mancata nomina, il Commissario Liquidatore può essere nominato dal Tribunale Civile competente territorialmente, ai sensi dell'articolo 11 delle Disposizioni di attuazione del c.c.

comma II Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita, al netto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti, mediante Delibera Assembleare, su conforme parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 9 (nove) del D.Lgs. n.117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e/o finalità analoghe a quelle della disciolta Associazione od a fini di pubblica utilità.

comma III

L'assemblea delibera, altresì, sulle decisioni inerenti la

trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis c.c.

Articolo 41) Personalità Giuridica

Ai fini del formale ottenimento della personalità giuridica della Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena - già accertata dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n.82 (ottantadue) del 31 marzo 1998 - il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 42) Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016 n.106 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Firmato: Gabriele Conticini, Notaio Marcello Zazzaro. Vi è sigillo.